

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Notificazione E Comunicazione Degli Atti \(rifusione\)](#) > [Notificazione E Comunicazione Degli Atti](#) > [Austria](#)

## Notificazione e comunicazione degli atti

Austria



Austria

NB! Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1<sup>o</sup> luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

### Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.

[Elenco delle autorità competenti](#)

### Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.

[Elenco delle autorità competenti](#)

### Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Modalità di ricevimento di cui dispongono questi organi:

- Invio mediante posta ordinaria
- Trasmissione con altri servizi di spedizione (ad esempio corriere espresso)
- Trasmissione mediante posta elettronica
- Trasmissione via fax

### Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I

Il modulo può essere compilato in tedesco o in inglese.

### Articolo 3 - Autorità centrale

L'autorità centrale è il Ministero federale della giustizia.

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Wien

Tel.: (43-1) 52152-2141

Fax: (43-1) 52152-2829

E-mail: [team.z@bmj.gv.at](mailto:team.z@bmj.gv.at)

Conoscenze linguistiche: tedesco e inglese.

#### Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Il modulo di domanda (modulo standard di cui all'allegato I) può essere compilato in inglese e in tedesco.

#### Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto

I documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, non sembra siano ancora previsti dal diritto austriaco.

#### Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Il certificato (modulo standard di cui all'allegato I) può essere compilato in tedesco e in inglese.

#### Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

Non esiste un importo forfettario da pagare.

#### Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La repubblica d'Austria non intende opporsi all'utilizzo sul suo territorio della facoltà di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

#### Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

La comunicazione o la notifica diretta di atti giuridici da parte di funzionari ministeriali, funzionari o di altre persone competenti dello Stato membro richiesto non sono autorizzate dal diritto austriaco.

#### Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Il giudice austriaci possono, fatto salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, decidere alle condizioni previste al paragrafo 2.

La Repubblica d'Austria non fissa alcun termine ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, ultimo comma per il deposito di una domanda intesa a rimuovere la preclusione.

■ Ultimo aggiornamento: 17/02/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.